SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 giugno 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

03A07203

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. **151.**

Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*d-bis)* ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;»;

b) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «*f-bis)* al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;

b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.».

Art. 2.

Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» è sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10, lettera *c)*.».

2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.».

3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.»;

b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-*bis*,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-*bis* e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.»;

c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.».

7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».

Art. 3.

Modifiche alle norme di comportamento

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».

2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al

comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;

e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.».

5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;

b) al comma 1 la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

«*p)* pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;»;

c) dopo la lettera *p)* sono aggiunte le seguenti:

«*p-bis)* strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.»;

b) i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 2 sono soppressi.

7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;

b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»;

c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione

pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;

e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,».

8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4.*bis.* Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.».

10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;

b) al comma 3 la parola: «motocicli» è sostituita dalle seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;

c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».

11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;

c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».

12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».

13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».

14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del

termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà.»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-*bis* e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale.».

15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà.»;

c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale.».

16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocità»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero

con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.»;

f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso»;

g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

h) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-*bis* riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.».

17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.».

18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».

19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.».

Art. 4.

Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-*bis*, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere *b)*, *f)* e *g)* non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.»;

c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata»;

b) al comma 2-*bis* dopo le parole: «Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-*bis* viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.».

3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 186 *(Guida sotto l'influenza dell'alcool)*. — 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino

alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 187 *(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)*. — 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della

legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.».

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

2. All'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;

b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse;

c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.».

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004».

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-*bis* primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,».

10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-*BIS*

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, 1° periodo	4
	Comma 9, 3° periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	2
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4

	Comma 8	2
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	5
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4

	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)	4
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2 bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

03G0181

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. **152.**

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta amministrazione;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Aree funzionali

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.».

Art. 2.

Ordinamento

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11.

2-*ter*. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.

2-*quater*. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

2-*quinquies*. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

2-*sexies*. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-*quinquies* sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

2-*septies*. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203 S.O. n. 163.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2001, n. 114 S.O. n. 120.

— La legge 6 luglio 2002, n. 137, reca: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002.

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 42 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa, qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;

b) edilizia residenziale, aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 43 *(Ordinamento).* — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.

2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

— Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1994, n. 41 S.O. n. 1.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, vedi note alle premesse.

03G0175

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2003.

Misura e modalità del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e, in particolare l'art. 2, comma 1, con il quale è stata istituita, tra l'altro, l'Autorità per le telecomunicazioni;

Visto, inoltre, il comma 38, lettera *b)*, dello stesso art. 2, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore delle telecomunicazioni entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visti, altresì, i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorità e che le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che dispone che alla copertura finanziaria di parte dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera *b)* della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella *C* allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Visto il decreto 31 dicembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la comunicazione in data 31 marzo 2003, n. U223/03/RM dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dal ragioniere generale dello Stato con nota n. 0049677 del 23 aprile 2003;

Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuto che occorre, pertanto, rideterminare la misura di detto contributo per l'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2003 ed affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I dati di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002 sono comunicati entro il 15 settembre 2003.

2. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07862

DECRETO 26 giugno 2003.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2003 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2002, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2002;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2003 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP 18 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 dicembre 2001, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del sette per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2002 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 14 novembre 2002, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2003, pari a euro 41.512.000,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 27 maggio 2003, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2003 pari a euro 33.290.394,00, con l'utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione e di altre entrate non contributive nonché viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2002, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2003 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2002, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2003 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2002.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2002 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 18 dicembre 2001, in misura pari al 7 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2003, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione e riassicurazione entro il 31 luglio 2003, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07863

DECRETO 27 giugno 2003.

Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-*bis,* relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d'imposta, che dispone che il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi;

Visto l'art. 3, commi 141 e 142, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1º gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, concernente disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 46 del 1999;

Visto l'art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l'altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2001 che ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l'autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 133 del 1999, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi, compresi quelli da effettuare con le modalità di cui all'art. 42-*bis,* relativo all'esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1º luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento.

Art. 2.

1. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1º luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento.

Art. 3.

1. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1º luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

Art. 4.

1. Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1º luglio 2003.

Art. 5.

1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1º luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07916

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xapit» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/N. 23/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «XAPIT» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/208/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xapit»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xapit» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale XAPIT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635022/E (in base 10) 11ZHUG (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635034/E (in base 10) 11ZHUU (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635046/E (in base 10) 11ZHV6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Xapit» è classificata come segue:

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635022/E (in base 10) 11ZHUG (in base 32) - classe «C»;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635034/E (in base 10) 11ZHUU (in base 32) - classe «C»;

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635046/E (in base 10) 11ZHV6 (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee rela-

tiva alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A07761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2003.

Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 32413).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997;

Visto l'art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22 della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 81, comma 3 della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, di cui al predetto art. 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *g)*;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 settembre 2001, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza;

Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30968 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 con il quale è stata autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003, anche per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2003;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Vista la nota I.N.P.S. n. 845 pervenuta in data 27 marzo 2003, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2002;

Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento Cigs per l'anno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, legge n. 448/2001;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni dal 1996 al 2002 per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2003 è fissato in complessivi 20.591.770,00 euro così ripartiti:

6.646.770,00 euro per il trattamento di mobilità;

13.945.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2003. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 7.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

03A07669

DECRETO 27 maggio 2003.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del trattamento. (Decreto n. 32412).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 ed in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* e l'art. 4;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012, del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78;

Visto l'art 52, comma 46 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 285;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, relativamente all'anno 2003 nei confronti, anche, dei lavoratori già beneficiari dei predetti trattamenti ai sensi dell'art. 4, comma 21, comma 5 della citata legge n. 608/1996 e dell'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 393/1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità nei confronti dei surrichiamati lavoratori, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991 per l'anno 2003;

Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della citata legge n. 289 del 27 dicembre 2002, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS, del 30 aprile 2003 con la quale si comunica che per il pagamento dell'indennità di mobilità e delle relative prestazioni accessorie per l'anno 2002, è stata spesa la cifra complessiva di 5.112.923,30 euro;

Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 488/2001;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e

dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 41, comma 1 della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, nel limite di spesa di 6.100.000,00 euro.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è prorogato, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, fino al 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni e nel limite di spesa di 5.112.923,30 euro.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del venti per cento.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 6.100.000,00 euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di 5.112.923,30 euro per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

03A07670

DECRETO 27 maggio 2003.

Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 per i lavoratori delle compagnie portuali. (Decreto n. 32414).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1966, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai lavoratori del settore portuale, sulla necessità di continuare a riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 10;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria - relativamente all'anno 2003 - anche nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge n. 84/1994;

Visto il verbale di accordo redatto il giorno 10 dicembre 2002 presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con il quale è stata concordata la necessità di ricorrere alla indennità sopra richiamata anche per l'anno 2003;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 17 e 27 gennaio 2003, nelle quali, tra l'altro, viene quantificato in € 12.380.936,00, l'onere complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, di concedere, anche per l'anno 2003, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, già disposta dal citato decreto interministeriale n. 31450 del 20 settembre 2002, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concessa - dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 - nel limite di € 12.380.936,00, ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ancorché divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, già concessa con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002 citato in premessa.

Art. 2.

La proroga di cui all'art. 1 ha termine con decorrenza dal giorno in cui:

a) la società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a cui appartengono i predetti lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) l'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994, ovvero l'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, in cui i predetti lavoratori siano transitati in qualità di dipendenti e/o soci lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla propria dotazione organica, determinata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima in attuazione delle specifiche norme recate dal richiamato art. 17 della legge n. 84/1994.

Art. 3.

L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1 al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 2.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 12.380.936,00 l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

03A07668

DECRETO 29 maggio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Vincenzale Agricola», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 agosto 1998 con il quale il sig. Buffa Giovanni veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Vincenzale Agricola», con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 19 luglio 2002, non ha ancora ultimato la procedura liquidatoria;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 23 gennaio 2003, che accoglieva la richiesta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Vista la Convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Conforto Umberto, nato a Catanzaro il 29 ottobre 1957 e residente in Catanzaro, via Monsignor Fiorentini n. 2, è nominato liquidatore della società cooperativa «Vincenzale Agricola», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Paola Gualtieri il 13 settembre 1988, rep. n. 38114, registro società n. 5184, in sostituzione del liquidatore sig. Buffa Giovanni.

Catanzaro, 29 maggio 2003

Il direttore: BRUNO

03A07776

DECRETO 9 giugno 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 012/Sett. Pres. del 13 gennaio 2003 con il quale il presidente della provincia di Salerno designa l'avv. Lucia Senese e l'avv. Fiordelisa Leone rispettivamente quali consigliera di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Lucia Senese e dell'avv. Fiordelisa Leone, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e di parità senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Salerno;

Decreta:

L'avv. Lucia Senese e l'avv. Fiordelisa Leone sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Curriculum vitae e professionale

Dati anagrafici: Lucia Senese.

Titoli di studio:

1966 - Diploma di maturità classica presso Liceo-Ginnasio Torquato Tasso (Salerno).

1974 - Laurea in giurisprudenza. Conseguita presso l'Università degli studi Federico II di Napoli con una tesi in diritto della previdenza sociale.

1979 - Iscritta all'albo degli avvocati di Salerno.

Esperienze di lavoro in organizzazioni di massa:

1981-84 - Ha svolto consulenza legale in difesa delle donne presso Unione Donne Italiane della provincia di Salerno.

1982-90 - Responsabile dell'ufficio legale della CGIL - Comprensorio di Battipaglia (Salerno) zona Diano.

1981-92 - Responsabile dell'ufficio legale del Consultorio familiare istituito presso l'Associazione Spaziodonna di Salerno - Dal 1992 è Coordinatrice dell'equipe di avvocati del Centro Antiviolenza «Linearosa».

Attività lavorativa:

Dal 1979 - Svolge la propria attività professionale nel settore civile occupandosi prevalentemente di Diritto di famiglia e Diritto del lavoro - Con studio legale in Salerno alla via F. Paolo Volpe n. 32.

Attività di impegno civile, sociale, politico e culturale:

1993-95 - Presidente dell'Associazione «Giustizia al Femminile» costituita presso il tribunale di Salerno.

2000 - Eletta nella Commissione per le pari opportunità della provincia di Salerno, dove svolge funzioni di vice presidente.

2001 - Componente della Commissione interprofessionale tra avvocati e magistrati del tribunale di Salerno per la elaborazione di una proposta di legge di riforma del Diritto di famiglia.

2001-2002 - Socia fondatrice dell'Associazione Onlus «D'Una» tesa alla valorizzazione delle risorse femminili utilizzando tutti gli strumenti legislativi europei, nazionali e regionali attraverso progetti mirati.

2002 - Scelta per svolgere un ciclo di docenze presso l'Istituto Alfano I di Salerno nell'ambito di un Progetto Operativo Nazionale (P.O.N.) dal tema «Le donne e la burocrazia».

Note.

Dal 1981 collabora ai progetti messi in campo dalle Associazioni femminili territoriali tesi alla diffusione della conoscenza e all'approfondimento delle tematiche connesse ai diritti delle donne, anche attraverso specifici articoli sulla stampa locale.

Nel corso della collaborazione con la CGIL si è occupata in particolare del lavoro bracciantile in difesa della condizione delle lavoratrici più esposte ai processi di sfruttamento contribuendo all'organizzazione di specifici convegni partecipando in qualità di relatrice a tavole rotondee volte a contrastare la piaga del caporalato.

Ha promosso, sia in veste di Presidente dell'Associazione di donne avvocate, sia in veste di coordinatrice dell'ufficio legale di «Linea rosa», sia come componente del gruppo «Donne e Giustizia» dell'UDI, numerosi e capillari confronti con qualificate presenze istituzionali sul terreno dell'evoluzione della legislazione esistente in materia di condizione femminile.

Nel merito, a titolo puramente esemplificativo, si richiamano solo alcune delle iniziative a cui ha partecipato in qualità di relatrice:

1) convegno sugli aspetti legislativi e giurisprudenziali del reato di violenza sessuale;

2) riflessioni sulla legge 194/78;

3) convegno sulla «Violenza in famiglia»;

4) dibattito pubblico in occasione del referendum sulla «Scala mobile»;

5) convegno «Donne, violenza e terrorismo»;

6) tavola rotonda sulla legge 903/77;

7) convegno sul lavoro produttivo e riproduttivo nella società post industriale;

8) dibattito su «La politica e le donne»;

9) ciclo di incontri con gli studenti di vari istituti della provincia di Salerno per approfondire gli aspetti più rilevanti della legge sulla violenza sessuale;

10) Convegno «Le nuove schiavitù».

Degli eventi richiamati può trovarsi riscontro presso le associazioni e le istituzioni di riferimento.

Dati anagrafici: Leone Fiordelisa.

Titoli di studi:

Anno 1998 - Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico «Bonoventura Rescigno» - Roccapiemonte con voto 44/60;

Anno 1994 - Laurea in giurisprudenza con tesi in «Sanzioni giuridiche e sanzioni sociali», con voto finale 100/110.

Corsi post-universitari:

Anno 1997 - Corso di formazioni professionale in «Diritto civile e Procedura civile» tenuto dal Giudice Caputo - Cava Dei Terreni.

Anno 1998 - Corso di formazione pratico-teorica in «Procedura civile - Diritto civile - Diritto penale e Procedura penale» tenuto dal Giudice Meoli - Salerno.

Anno 1999 - Corso di formazione indetto dal consiglio dell'ordine degli avv.ti di Salerno sul «Diritto minorile».

Anno 1999 - Corso di formazione professionale in «Diritto e Procedura civile» indetto dall'Università degli studi di Salerno - Prof. Dalia.

Anno 1995 - Iscritta al consiglio dell'ordine dei praticanti avv.ti di Nocera Inferiore.

Anno 1998 - Collaborazione con l'avv. Giuseppe Ricciardi, con studio in Benevento fiduciario dell'Ederea ass.ni in Area campana.

Anno 2000 - Iscritta al consiglio dell'ordine degli avv.ti di Nocera Inferiore.

Attività di impegno civile, sociale, politico e culturale.

Anno 2000 - Componente effettivo della commissione elettorale mandamentale del comune di Nocera Inferiore, già componente supplente nell'anno 1996.

Anno 1996 - Eletta nella commissione provinciale per le pari opportunità, provincia di Salerno, con verbale di delibera consiliare n. 179 del 30 ottobre 1996.

Anno 2001 - Eletta consigliere comunale nel comune di Siano con delega alle pari opportunità.

Anno 2001 - In qualità di consigliere comunale ha presentato ed istituito in consiglio comunale del 27 settembre 2002, la commissione comunale per le pari opportunità.

Anno 2001 - Come consigliere comunale ha istituito una rete istituzionale per le ass.ni locali.

Anno 2001 - Convegno pubblico, aula consiliare G. Siani in Siano, sul tema «Donna, Politica e Istituzioni» per una maggiore rappresentanza politica delle donne nelle istituzioni.

Anno 2001 - Pubblicazione sulla rivista «Arva» n. 0. «Occhio alla legge» - legge quadro in materia di incendi boschivi. Rivista trimestrale dell'Associazione degli agronimi e forestali della provincia di Salerno.

Anno 2002 - Ha collaborato con l'ASL SA/2 di Mercato San Severino e precisamente con il distretto sanitario - Unità operativa materno infantile per la campagna di «prevenzione dei tumori femminili» unitamente all'ass.ne Spazio Donna 2001 con sede in Siano.

Anno 2002 - Protocollo di intesa tra l'Istituto tecnico professionale di Stato di Siano ed il comune di Siano nella persona del consigliere delegato alle opportunità al fine di promuovere la «politica per le opportunità» nelle scuole.

Attività lavorativa.

Svolge la propria attività professionale con studio, dal 1994 e precisamente nel settore di Diritto civile; Procedura civile con particolare interesse al Diritto di famiglia - Diritto dei minori - Diritto amministrativo - Diritto del lavoro - Recupero crediti - Atti stragiudiziali quali: transazioni e/o conciliazioni - contrattualistica per conto di impresa ed enti - assistenza per la redazione di atti pubblici - redazione contratti preliminari di vendita ed appalti.

Si autorizza ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei dati personali trasmessi.

Copia carta di identità - copia codice fiscale - copia tesserino ordine avv.ti di Nocera Inferiore - dichiarazione Asl di partecipazione al progetto di «prevenzione tumori femminili» - certificazione comune di Nocera II sub commissione elettorale - attestazione della presidente dell'ass.ne Spazio Donna 2001 - copia convegno pubblico 25 ottobre 2001 - copia pubblicazione rivista «Arva» - «Occhio alla legge» Protocollo di intesa tra scuola e comune di Siano - Attestazione ASL/SA/2 convegni.

03A07667

DECRETO 13 giugno 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo in rappresentanza dei dirigenti di azienda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del suddetto decreto presidenziale;

Visto il proprio decreto n. 4/2001 del 28 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2001 con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2001/2005 il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo.

Vista la nota datata 3 marzo 2003 con la quale il sig. Testa dott. Giuseppe, componente del suddetto comitato ha rassegnato le dimissioni dallo stesso con decorrenza immediata.

Vista la nota del 4 giugno 2003 con la quale la Federmanager — Associazione dirigenti aziende industriali di Padova e Rovigo ha designato in sostituzione del dimissionario sig. Testa dott. Giuseppe, quale nuovo componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, il sig. Pavan dott. Adriano nato a Cartura (Padova) il 26 agosto 1939.

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così;

Decreta:

1) Il sig. Pavan dott. Adriano viene nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. Rovigo in rappresentanza dei dirigenti di azienda della provincia in sostituzione del dimissionario Testa dott. Giuseppe.

2) Il predetto sig. Pavan dott. Adriano durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

3) Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 13 giugno 2003

Il direttore reggente: DRAGO

03A07627

DECRETO 13 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Zootecnica La Mediterranea a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il verbale in data 21 luglio 1994 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Agricola Zootecnica La Mediterranea a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), via Mandorle d'Oro n. 43, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Ricci Umberto;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1994 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

Il rag. Oronzo Castellano, nato a Crispiano (Taranto) il 19 gennaio 1952, con studio in Crispiano, via Quintino Sella n. 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Zootecnica La Mediterranea a r.l.», c.f. n. 00998520738, con sede in Manduria (Taranto), costituita in data 20 settembre 1985 per rogito notaio dott. Aldo Gargano, in sostituzione del sig. Ricci Umberto.

Taranto, 13 giugno 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A07777

DECRETO 13 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tamara a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il verbale in data 27 dicembre 1991 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Tamara a r.l.», con sede in Taranto, via Lago di Garda n. 24, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. La Gioia Antonio;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1991 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

Il rag. Oronzo Castellano, nato a Crispiano (Taranto) il 19 gennaio 1952, con studio in Crispiano, via Quintino Sella n. 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Tamara a r.l.», c.f. n. 00397260738, con sede in Taranto, costituita in data 22 dicembre 1972 per rogito notaio avv. Donato Pirro, in sostituzione del sig. La Gioia Antonio.

Taranto, 13 giugno 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A07778

DECRETO 13 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Olimpia Soc. Coop. di servizi collettivi a r.l.», in Palagiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il verbale in data 4 ottobre 1979 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Olimpia Soc. Coop. di servizi collettivi a r.l.», con sede in Palagiano (Taranto), via Aia n. 1, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona dell'avv. Pierluigi Cavallo;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1979 e che il liquidatore ordinario, come la maggior parte dei soci, è deceduto, senza portare a termine la liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate alla cooperativa le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

Il rag. Oronzo Castellano, nato a Crispiano (Taranto) il 19 gennaio 1952, con studio in Crispiano, via Quintino Sella n. 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Olimpia Soc. Coop. di servizi collettivi a r.l.», senza codice fiscale, con sede in Palagiano (Taranto), costituita in data 13 settembre 1972 per rogito notaio avv. Francesco Naddeo, in sostituzione dell'avv. Pierluigi Cavallo.

Taranto, 13 giugno 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A07779

DECRETO 13 giugno 2003.

Sostituzione di un componente in seno alla speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Visto il proprio decreto n. 1411 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 123/03 del 6 giugno 2003 con la quale la Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) di Bari ha designato il sig. Marcario Giuseppe a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Ciccarone Emilio;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Marcario Giuseppe è nominato componente in seno alla speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) di Bari ed in sostituzione del sig. Ciccarone Emilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 giugno 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A07780

DECRETO 16 giugno 2003.

Modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, istitutiva, presso l'I.N.P.S., del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, e successive modificazioni;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la definizione delle modalità di esercizio della facoltà, attribuita in favore degli iscritti al sopracitato Fondo, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali, in presenza delle condizioni previste dalla norma stessa, fino al conseguimento dei requisiti per le prestazioni erogate dal Fondo medesimo;

Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che espressamente subordina il diritto al trattamento integrativo erogato in favore del personale dipendente dalle aziende private dal gas al conseguimento dei requisiti e con la decorrenza previsti della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 1084 del 1971, che fissa i requisiti di contribuzione nel Fondo per la maturazione del diritto alla pensione complessiva di cui alla medesima legge;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in tema di prosecuzione volontaria;

Decreta:

Articolo unico

1. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, è concessa, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, se l'assicurato può far valere i requisiti di effettiva contribuzione nel Fondo previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 584.

2. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento del Fondo applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione precedente la data della domanda.

3. L'esercizio della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al Fondo è ammessa fino al conseguimento dei requisiti contributivi di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, unitamente a quelli, anagrafici e contributivi, previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.

4. In materia di prosecuzione volontaria, per quanto non disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A07729

DECRETO 16 giugno 2003.

Sostituzione di un componente supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S., della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975, recante norme circa la composizione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 2001 con il quale è stata ricostituita la predetta commissione per la provincia di Benevento;

Vista la nota raccomandata datata 9 giugno 2003 con la quale l'I.N.P.S. di Benevento chiede la nomina a componente supplente del dott. Ciavattone Silvestro in sostituzione del dott. Pannone Andrea collocato a riposo dal 1º giugno 2003;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ciavattone Silvestro, nato a Solopaca (Benevento) il 17 giugno 1946, è nominato componente supplente in rappresentanza dell'I.N.P.S., della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento in sostituzione del dott. Pannone Andrea, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 giugno 2003

Il direttore: APREA

03A07737

DECRETO 16 giugno 2003.

Termine per la presentazione delle denunce retributive rese su supporto magnetico o in via telematica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa»;

Visto l'art. 28 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'INAIL n. 454 del 5 dicembre 2002, concernente il termine per la presentazione delle denunce retributive, di cui al citato art. 28, rese su supporto magnetico o in via telematica;

Ritenuto che le modifiche proposte rispondono all'esigenza di rendere più rapidi i tempi di elaborazione dei dati retributivi qualora gli stessi vengano comunicati dai datori di lavoro all'INAIL per via telematica o su supporto magnetico;

Decreta:

È approvata la deliberazione del commissario straordinario n. 454, adottata in data 5 dicembre 2002, concernente «Termine per la presentazione delle denunce retributive rese su supporto magnetico o in via telematica» nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE RETRIBUTIVE RESE SU SUPPORTO MAGNETICO O IN VIA TELEMATICA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'I.N.A.I.L.

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2002, con il quale è stato nominato commissario straordinario dell'INAIL;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;

Vista la relazione del direttore generale f.f. in data 28 novembre 2002;

Visto l'art. 55, comma 1, lettera *t*) della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, la semplificazione e lo snellimento delle procedure;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in attuazione della delega prevista dalla predetta legge 17 maggio 1999, n. 144, che demanda al Consiglio di amministrazione dell'INAIL la facoltà di adottare delibere intese a semplificare e snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delibere da sottoporsi all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenute la centralità del principio di semplificazione e la necessità di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto alla sua attuazione;

Ravvisata l'opportunità di incentivare la presentazione delle denunce retributive di cui al citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 mediante supporti magnetici o in via telematica, al fine di ridurre i tempi di acquisizione delle dichiarazioni stesse;

Rilevato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono stati ampliati i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali effettuate in via telematica;

Rilevato che, fermo restando il termine stabilito dalla legge per il versamento dei premi di assicurazione, la fissazione di un più ampio termine per la presentazione delle dichiarazioni salari non comporta alcuna riduzione di entrate né oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di agevolare l'utenza, consentendo ai datori di lavoro ed ai loro intermediari, che utilizzino supporti magnetici o modalità telematiche, di effettuare gli adempimenti dichiarativi connessi all'autoliquidazione dei premi in un termine più ampio.

Delibera

di fissare al 16 marzo il termine per la presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, rese su supporto magnetico o in via telematica, fermi restando i termini previsti dalla legge per il pagamento dei premi di assicurazione.

La presente deliberazione verrà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Roma, 5 dicembre 2002

03A07755

DECRETO 16 giugno 2003.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 concernente la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Vista la nota datata 12 giugno 2003 con la quale la C.I.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda, unione regionale Marche, ha designato quale membro rappresentante dei «dirigenti d'azienda» in seno al comitato in parola l'ing. Giuseppe Pignatelli, in sostituzione del sig. Sandro Forconi, dimissionario;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Pignatelli, nato a Taranto il 1° gennaio 1940, residente a Falconara M.ma (Ancona) in via Matteotti, 55/14, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, in sostituzione del sig. Sandro Forconi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 16 giugno 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A07775

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2003.

Approvazione della stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., in Molfetta.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione

marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive n. 96/98/CE e n. 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 6 dicembre 2002 della stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., con sede in Molfetta, via Padre Pio da Pietralcina n. 65/b, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Bari con verbale in data 10 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., con sede in Molfetta, via Padre Pio da Pietralcina n. 65/b.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
ARIMAR	Tutti i tipi di zattere autogonfiabili fino a 25 persone
ZODIAC	Tutti i tipi di zattere autogonfiabili fino a 25 persone
VIKING	Tutti i tipi di zattere autogonfiabili fino a 25 persone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il comandante generale: ABATE

03A07721

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 giugno 2001 al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma» ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale il laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma», accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, fino al 22 agosto 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 dicembre 2002;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 2 maggio 2003, numero di protocollo 6384/03/PB/pb che il laboratorio in argomento non ha presentato istanza di rinnovo dello scaduto accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma», al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleico, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07719

DECRETO 10 giugno 2003.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2001, con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che a tutt'oggi il predetto organismo di controllo non ha attivato l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Considerato che appare indifferibile attivare il predetto controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Sicilia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» con sede in Corso Italia n. 30 - Trapani;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 14 maggio 2003, protocollo n. 62708 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa all'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto ministeriale 4 maggio 2001 è revocata in quanto il predetto organismo non ha dato avvio all'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».

Art. 2.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani», con sede in Corso Italia n. 30 - Trapani, è designato quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cappero di Pantelleria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazio-

nale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Cappero di Pantelleria» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Cappero di Pantelleria».

Art. 9.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07720

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa pubblica assistenza sanitaria soc. coop. a resp. lim. Co.P.A.S.» a r.l., in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa pubblica assistenza sanitaria soc. coop. a resp. lim.» Co.P.A.S. a r.l., con sede in Orta Nova (Foggia) costituita in data 2 ottobre 1991 con atto a rogito del notaio dott.ssa Rossella Sannoner di Orta Nova (Foggia), REA n. 155897, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia, via Piave 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07604

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Retegargano» società cooperativa a r.l., in Vieste, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Retegargano» società cooperativa a r.l. con sede in Vieste (Foggia), costituita in data 24 aprile 1990 con atto a rogito del notaio

dott. Adolfo Frattarolo di Foggia, n. REA 151917, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, con studio in Foggia, via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07672

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola a r.l. Arcobaleno», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Agricola a r.l. Arcobaleno» con sede in Foggia, costituita in data 10 dicembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Filippo Rizzo Corallo di Manfredonia (Foggia), n. REA 156698, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Piccirillo, nato a Lucera (Foggia) l'8 maggio 1955, con residenza in Foggia, via Vittorio Veneto n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07673

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Cripto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Cripto - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Torino, costituita in data 13 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Reviglioni di Torino, n. REA 702096, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa nato a Torino il 10 luglio 1963, con residenza in Torino, via San Domenico n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07674

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Centro Raccolta Risveglio C.C.R.R.», in Torre Santa Susanna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Centro Raccolta Risveglio C.C.R.R.» con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), costituita in data 24 gennaio 1980 con atto a rogito del notaio dott.ssa Roberta Nicoletta di Mesagne (Brindisi), n. REA 44093, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vitantonio Taddeo, nato a San Vito dei Normanni (Brindisi) il 5 agosto 1946, ivi residente in viale della Pace n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07675

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Istituto Gestalt di Puglia» ad istituire e ad attivare nella sede principale di Arnesano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Istituto Gestalt di Puglia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia in Arnesano (Lecce), via De Simone n. 29, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Istituto Gestalt di Puglia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Arnesano (Lecce), via De Simone n. 29, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07703

DECRETO 16 giugno 2003.

Autorizzazione all'istituto «Centro italiano di psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza - C.I.Ps.Ps.I.A» ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da quindici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Centro italiano di psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza - C.I.Ps.Ps.I.A.» è stato abilitato ad attivare nella sede di Bologna corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da quindici a venti unità e per l'intero corso ad ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui nella seduta del 16 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Centro italiano di psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza - C.I.Ps.Ps.I.A.» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 16 novembre 2000 nella sede di Bologna, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da quindici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07714

DECRETO 16 giugno 2003.

Abilitazione all'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 11 dicembre 1993, con la quale l'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG» è stato abilitato ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e per l'intero corso ad ottanta unità;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari, via Zuccarazo n. 8, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07715

DECRETO 16 giugno 2003.

Autorizzazione all'istituto «Watson» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia, con sede in Torino, da corso Francia n. 131 a corso Vinzaglio n. 12.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1999, con il quale l'istituto «Watson» è stato abilitato ad istituire ed attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede nella stessa città da corso Francia n. 131 a corso Vinzaglio n. 12, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a tredici unità e per l'intero corso, a cinquantadue unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto, il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 24 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Watson», abilitato con decreto in data 20 marzo 1998, ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire l'Istituto da corso Francia n. 131 a corso Vinzaglio n. 12, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno è pari a tredici unità e, per l'intero corso, a cinquantadue unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07716

DECRETO 16 giugno 2003.

Autorizzazione all'istituto «Centro studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» a trasferire un corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bologna, da via Murri n. 25 a via Clavature n. 18.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto «Centro studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» con sede in Firenze è stato appro-

vato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 con il quale il suindicato istituto è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia presso la sede periferica di Bologna;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede periferica di Bologna;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. l'istituto «Centro studi Martha Harris - Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie», abilitato con decreto in data 18 luglio 2002, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire la sede da via Murri n. 25 a via Clavature n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07717

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio ACI di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per i giorni da martedì 3 giugno a venerdì 6 giugno 2003, la sospensione dei servizi dello sportello telematico dell'automobilista relativo ai passaggi di proprietà degli autoveicoli dell'Aci di Ancona.

Motivazioni.

I servizi sopra individuati sono stati sospesi nei giorni dal 3 giugno al 6 giugno 2003 a causa di una interruzione dei servizi da parte della Direzione trasporti terrestri.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A07723

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI-PRA di Chieti, Pescara e L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta:

il mancato/irregolare funzionamento:

degli sportelli dell'ufficio ACI-PRA di Chieti nel giorno 12 maggio 2003 e nei giorni dal 3 al 6 giugno 2003;

dell'ufficio provinciale ACI-PRA di Pescara nei giorni dal 3 al 6 giugno 2003;

dell'ufficio provinciale ACI-PRA di L'Aquila nei giorni dal 3 al 6 giugno 2003.

Motivazioni:

Gli Uffici provinciali A.C.I. di Chieti, Pescara e L'Aquila hanno comunicato rispettivamente, con note n. 1058/8 del 3 giugno 2003, n. 904 del 3 maggio 2003 e n. 859 del 4 giugno 2003 l'interruzione dei servizi di sportello telematico cooperante per problemi tecnici inerenti il sistema informativo; l'Ufficio provinciale ACI di Chieti ha inoltre comunicato con nota n. 871 del 5 maggio 2003, la chiusura dell'Ufficio per festività Santo Patrono; la Procura generale della Repubblica di L'Aquila ha autorizzato la sospensione del servizio con rispettive note n. 1/1008/24 del 4 giugno 2003; n. 1/1002/24 del 4 giugno 2003; n. 1012/24 del 5 giugno 2003; ha inoltre autorizzato la chiusura dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Chieti con nota n. 1/813/24 del 5 giugno 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: SIMEONE

03A07727

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 15 maggio 2003 il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso.

Motivazioni.

La disposizioine di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 15 maggio gli sportelli dell'ufficio provinciale di Treviso sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di una assemblea sindacale cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A07860

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2003.

Conferimento alla Santiago Calatrava SA dell'incarico di revisione dei progetti e di direzione artistica di opere infrastrutturali relative la linea ferroviaria ad Alta velocità da realizzarsi nel comune di Reggio Emilia. (Deliberazione n. 103).

Stazione appaltante: comune di Reggio Emilia.
Esponente: Consigliere comunale.
Riferimenti normativi: articoli 1 e 17, legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed articoli 57 e 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la legge quadro sui lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la relazione redatta dal Servizio ispettivo.

Considerato in fatto.

In data 8 novembre 2002 è pervenuta a questa Autorità la segnalazione di un consigliere del comune di Reggio Emilia, con la quale sono state segnalate presunte violazioni della norma che si sarebbero verificate nell'ambito delle procedure espletate per l'affidamento di Servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura relativi ai lavori in argomento.

Il ricorrente in tale esposto ha in particolare evidenziato che l'amministrazione comunale di Reggio Emilia ha «assegnato l'incarico professionale all'arch. Calatrava senza seguire la procedura del concorso ... ma di aver affidato l'incarico secondo un contratto di natura privata e che l'importo pattuito per le prestazioni pro-

fessionali è troppo elevato in rapporto al costo dell'opera in quanto è stato stabilito secondo il sistema a discrezione e non già a percentuale», ed ha lamentato altresì il mancato sussistere dei motivi d'urgenza alla base dell'affidamento effettuato.

Il Servizio ispettivo in data 14 novembre 2002 ha richiesto alla stazione appaltante gli opportuni chiarimenti nonché la documentazione necessaria per la migliore ricostruzione della fattispecie.

In data 6 dicembre 2002 il responsabile del procedimento per il comune di Reggio Emilia ha consegnato *brevi manu* la documentazione richiesta, fornendo al contempo delucidazioni in merito all'*iter* del procedimento.

Dagli atti pervenuti, così come integrati con successive note e memorie in data 12 dicembre 2002, 10 gennaio 2003 e 7 marzo 2003, e da quanto riferito dai diversi soggetti interessati dal procedimento nel corso dell'audizione tenutasi presso l'Autorità in data 26 febbraio 2003 è stato possibile rilevare che:

in data 31 luglio 1998, nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Ministero dei trasporti con decreto n. 751(52) TAV4 dell'8 luglio 1998, è stato approvato ii progetto della tratta AV MI-BO da realizzarsi a cura e spese di TAV S.p.a. (Concessionaria RFI) tramite il Consorzio CEPAV UNO (General Contractor) che ricomprendeva, tra l'altro, un complesso di interventi infrastrutturali (strade, sottopassaggi, cavalcavia, nuovo casello dell'autostrada A-1, asse attrezzato e stazione Medio-Padana) e di mitigazione ambientale ricadenti nel territorio del comune di Reggio Emilia; parte delle predette opere di urbanizzazione, necessarie per la risoluzione delle interferenze con la nuova linea veloce sarebbero state trasferite allo stesso comune di Reggio Emilia dopo la loro realizzazione a carico di TAV;

in data 23 gennaio 2002 con delibera di giunta comunale e con successiva determinazione dirigenziale n. 2334 del 29 gennaio 2002 il comune di Reggio Emilia, anche con il contributo economico della camera di commercio e della associazione industriali della stessa città, ha affidato in via fiduciaria all'architetto Santiago Calatrava l'elaborazione di un «progetto concettuale» finalizzato alla ricerca di una soluzione architettonica eccezionale per i diversi elementi infrastrutturali della linea ferroviaria ad Alta velocità a fronte di un compenso forfetario pari a € 200.000; «progetto concettuale» acquisito in forma di modello/plastico e relazione illustrativa successivamente presentata a TAV/CEPAV UNO dall'Amministrazione comunale nella prima seduta della Conferenza di servizi convocata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (15 giugno 2002) per l'approvazione del nuovo progetto dello svincolo autostradale ed annesse modifiche all'asse attrezzato sollecitate a suo tempo dalla Società autostrade e dal comune;

in data 8 luglio 2002, sempre nell'ambito della richiamata Conferenza dei servizi nella quale veniva approvato il progetto presentato dai soggetti attuatori delle opere, è stato stipulato l'accordo per la revisione progettuale e l'esecuzione delle opere infrastrutturali della linea ferroviaria ad Alta velocità; tale accordo prevedeva in sintesi che comune e provincia di Reggio Emilia potessero procedere alla revisione dei progetti dei tre viadotti dell'Asse attrezzato, della nuova stazione ferroviaria e del nuovo casello autostradale di Reggio Emilia, attraverso l'approfondimento e lo sviluppo della «idea progettuale» elaborata dall'arch. Santiago Calatrava Valls, ed alla trasmissione successiva ai soggetti attuatori dei progetti revisionati (TAV S.p.a. e Consorzio CEPAV UNO) per l'eventuale conseguente realizzazione degli interventi;

in data 9 settembre 2002 con delibera di giunta comunale n. 249 sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione di sponsorizzazioni relative alla revisione dei progetti delle opere della linea ferroviaria ad Alta velocità da realizzarsi nel comune di Reggio Emilia;

in data 11 settembre 2002 con delibera della giunta comunale n. 251 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra comune di Reggio Emilia, provincia ed altri enti locali (tra cui camera di commercio ed Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia) finalizzato ad impegnare i sottoscrittori a finanziare a fondo perduto, secondo modalità da concordare successivamente, i compensi relativi alla fase di «studio di fattibilità e progettazione preliminare» per la revisione dei progetti delle nuove infrastrutture della nuova linea ferroviaria ad Alta velocità da parte dell'arch. Santiago Calatrava Valls;

in data 12 settembre 2002 con determinazione dirigenziale n. 1607/02 è stato approvato il disciplinare di incarico relativo all'affidamento alla Santiago Calatrava SA per la revisione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere già approvati in Conferenza di servizi e la direzione artistica delle opere, della linea ferroviaria ad Alta velocità da realizzarsi in comune di Reggio Emilia (che prevede l'approfondimento dell'idea progettuale e lo sviluppo dei progetti preliminari, la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi di variante e la direzione artistica dei seguenti lavori: asse attrezzato (tre viadotti), nuova stazione ferroviaria di Reggio Emilia, nuovo casello autostradale) ed il conferimento in via fiduciaria del relativo incarico a fronte di un compenso complessivo di € 7,83 milioni;

in data 16 settembre 2002, presso la sede della Santiago Calatrava SA, in Zurigo, è stato stipulato tra il comune di Reggio Emilia e la Santiago Calatrava SA, il contratto relativo al conferimento dell'incarico di revisione dei progetti e di direzione artistica delle opere suddette;

con lettera di trasmissione in data 31 ottobre 2002 la Santiago Calatrava SA ha prodotto il progetto preliminare dei tre ponti dell'asse attrezzato e successivamente, in data 10 dicembre 2002, il progetto preliminare della nuova stazione.

L'amministrazione, con riferimento a quanto dettagliatamente rilevato dall'esponente, ha fatto inoltre presente:

a) in merito all'urgenza ed alla mancata effettuazione di un concorso di idee, che «il comune di Reggio Emilia non ha alcuna competenza in merito all'affidamento dei lavori e alle funzioni proprie di stazione

appaltante. Tuttavia quale Ente responsabile del territorio su cui saranno realizzati gli interventi, ha ritenuto opportuno anche in relazione alla mobilitazione e all'impegno degli altri soggetti locali, fornire un contributo nell'ambito della progettazione predisposta da TAV/CEPAV UNO. Contributo di eccezionale valenza ideativa e artistica reso appunto sotto forma di studio proposta progettuale. ... I costi dell'ipotesi concettuale - studio di fattibilità e della successiva revisione della progettazione preliminare sono stati assunti dai soggetti locali che hanno, insieme al comune di Reggio Emilia, promosso e sostenuto l'iniziativa. In particolare ad oggi, già oltre il 50% di tali costi (ipotesi concettuale - studio di fattibilità e revisione della progettazione preliminare) risultano finanziati da soggetti privati locali attraverso contributi o sponsorizzazioni. ...»;

b) in merito all'importo dell'incarico, che «I corrispettivi hanno tenuto conto, per le diverse opere, della pluralità di contributi resi dal professionista (da quello ideativo, a quello relativo all'inquadramento urbanistico e ambientale, dallo studio di fattibilità, alla revisione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e alla direzione artistica) e sono stati fissati in misura forfetaria omnicomprensiva, al fine di una predeterminazione "certa" della copertura finanziaria necessaria, evitando le incertezze connesse a criteri di calcolo "a percentuale" da applicarsi ad importi finali di opere ancora da determinare. Così come indicato all'art. 5 del citato contratto d'incarico, i corrispettivi sono stati infatti pattuiti "a discrezione" con riferimento alla tariffa professionale ingegneri e architetti di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche, così come aggiornata dal decreto ministeriale 4 aprile 2001;

c) in merito all'attività amministrativa ed alla procedura seguita, che «La scelta effettuata dall'Amministrazione ha avuto tempi serrati dal gennaio 2002 ... Le scelte progettuali sono state comunicate e condivise, coordinando le esigenze del soggetto attuatore e degli uffici tecnici comunali al fine di ottenere una moderna progettazione delle opere programmate. Queste opere restano invariate, sia tipologicamente (ponti, stazione, casello autostradale) che come costo complessivo, per l'Alta velocità. Ma in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa il comune si attende un rilevante ritorno dalla scelta progettuale».

Atteso la specificità e la rilevanza della questione l'Autorità ha inoltre disposto la preliminare acquisizione a mezzo audizione dell'avviso del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti sulla problematica specifica relativa all'affidamento di incarichi connessi con sistemazioni urbanistiche e all'ammissibilità di un'attività di revisione di progettazioni già effettuate, assegnate con incarichi fiduciari.

In data 26 febbraio 2003 il Consiglio nazionale degli ingegneri, convenuto in audizione ha espresso il proprio parere sulla questione confermando nella sostanza i profili di irregolarità già segnalati dall'esponente, ed in particolare «la necessità di osservare le procedure ed i principi vigenti in tema di lavori pubblici per l'affidamento degli incarichi di progettazione sotto qualsiasi forma, soprattutto per quanto concerne il principio cardine della gara pubblica, anche in applicazione dei criteri di matrice comunitaria di *par condicio* e libera concorrenza».

Ritenuto in diritto.

La progettazione e l'esecuzione delle opere di che trattasi ricade nella competenza esclusiva dei soggetti attuatori (TAV - CEPAV UNO) in virtù delle obbligazioni di cui all'originaria convenzione relativa alla realizzazione delle opere AV sull'intera tratta Bologna-Milano; all'amministrazione comunale di Reggio Emilia, competente nella gestione attiva del territorio sul quale vanno ad inserirsi le predette opere, spetta invece la vigilanza sul corretto inserimento ambientale delle stesse, da attuarsi con la partecipazione al procedimento d'approvazione del progetto definitivo delle opere che si concreta nell'espressione di formale parere in sede di Conferenza dei servizi da indire ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella sede di detta Conferenza, in data 31 luglio 1998, la progettazione delle opere di che trattasi è stata oggetto di una prima approvazione da parte dei diversi soggetti interessati al procedimento, tra cui il comune di Reggio Emilia che in quella sede ha espresso parere favorevole al progetto.

Successivamente, e solo in data 17 maggio 2002, è stata indetta una nuova Conferenza di servizi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione del progetto del nuovo svincolo autostradale di Reggio Emilia, opera complementare a quelle dell'AV da realizzarsi comunque nell'ambito del rapporto convenzionale TAV - CEPAV UNO. Nell'ambito di tale Conferenza, tenutasi in diverse sessioni nei mesi di giugno e luglio 2002, gli enti competenti, come in precedenza specificato, sono pervenuti all'approvazione del progetto esaminato e, contestualmente, sulla base delle richieste del comune e della provincia di Reggio Emilia, alla formalizzazione di un accordo ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990 che prevedeva, secondo meccanismi prestabiliti, di procedere alla revisione dei progetti definitivi ed esecutivi predisposti da CEPAV UNO e già approvati in sede di Conferenza di servizi; ciò sarebbe dovuto avvenire ad opera del comune il quale, previo affidamento (fiduciario) dell'incarico all'architetto Santiago Calatrava, avrebbe dovuto acquisire la suddetta progettazione, per poi sottoporla al parere dei soggetti attuatori che, accertatane la fattibilità, avrebbero conseguentemente provveduto alla realizzazione delle opere.

Nell'ambito di tale accordo il comune si impegnava a consegnare a TAV - CEPAV UNO le nuove progettazioni nei tempi compatibili con la definita programmazione temporale dei lavori della tratta BO-MI, convenendo altresì che gli eventuali extracosti delle opere conseguenti alle rielaborazioni progettuali, da verificare rispetto ai tetti di spesa già stabiliti per le stesse,

non avrebbero potuto in nessun caso far carico a TAV/RFI o a CEPAV UNO e sarebbero eventualmente stati compensati da riduzioni da concordarsi tra le parti da apportare agli interventi di pertinenza del comune (allegato 1 all'accordo in data 8 luglio 2002) ovvero coperti da finanziamenti (regionali, nazionali o europei) che comune e provincia avrebbero successivamente provveduto ad individuare. TAV, tramite CEPAV UNO, avrebbe inoltre assicurato al comune con modalità da definirsi in funzione dell'avanzamento della progettazione stessa, l'erogazione economico finanziaria connessa alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla direzione artistica dei lavori, rimanendo a carico del comune e degli altri soggetti pubblici e privati locali i costi relativi allo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell'opera. Nel caso in cui circostanze particolari avessero impedito il perfezionamento dell'accordo, impedendo di fatto la realizzazione delle opere così come riprogettate dall'arch. Calatrava, si sarebbe dato comunque corso ai progetti già approvati in Conferenza dei servizi.

Da quanto premesso, risulta che l'affidamento di che trattasi trova il suo fondamento nella volontà dell'Amministrazione comunale — peraltro rientrante nell'elencazione dei soggetti tenuti all'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 2) — di «revisionare» i progetti già esistenti di gran parte delle infrastrutture relative alla linea ferroviaria ad Alta velocità localizzate sul proprio territorio, per conseguire una più elevata qualità architettonica, sempre operando in sinergia con i soggetti attuatori delle opere.

L'acquisizione anche mediante consulenza esterna di ogni conveniente elemento utilizzabile nell'ambito della ricordata Conferenza dei servizi del luglio 2002 rientra di certo nelle attribuzioni del comune di Reggio Emilia; è da verificare se costituisca consulenza lo studio di una «alternativa» alle progettazioni *in itinere*, già approvate dall'ente stesso.

A favore della tesi affermativa sta, sostanzialmente, l'argomento che il contenuto dell'affidamento fiduciario all'architetto Calatrava e le prestazioni che si richiedono sono creazioni dell'ingegno, idee richieste e ottenute.

È pacifico, peraltro che anche il progetto, in senso proprio, è opera dell'ingegno, per cui il primo punto da verificare è se il prodotto della prestazione dell'architetto Calatrava quale che ne sia stata la richiesta nel disciplinare sia, per il suo contenuto, da qualificare come progetto.

Il prodotto della prestazione *de quo* — pur rappresentato sotto forma di modello/plastico — accanto alla «dimensione di riordino pianificatorio» come sostenuto dall'Amministrazione, contiene un nuovo «disegno», senza modificare la prevista localizzazione delle diverse infrastrutture già progettate in nome e per conto di TAV, con un livello di definizione che può essere qualificato come sviluppo progettuale che arricchisce l'idea concettuale presentata.

Nella realtà concreta l'affidamento fiduciario in esame ha dato luogo ad una «proposta ideativa», ma esso ha comportato l'integrale riprogettazione delle infrastrutture trasportistiche già ricomprese tra i lavori TAV.

L'amministrazione aveva a disposizione lo strumento apportato dall'art. 17, comma 13 della legge quadro e dall'art. 57 del relativo regolamento di attuazione che formano il concorso di idee, al quale devesi ricorrere ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire proposte ideative in relazione a «lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale storico artistico e conservativo, nonché tecnologico» che il progettista incaricato è tenuto a predisporre nelle forme più idoneo alla loro corretta rappresentazione, fornendo elaborazioni progettuali che non possono essere comunque di livello pari o superiore a quello preliminare.

Non v'è dubbio che, sotto il profilo degli intendimenti manifestati nell'affidamento fiduciario, sono richiamati sia la clausola che il citato «progetto concettuale» sarebbe rimasto comunque di proprietà del professionista, sia che il comune avrebbe potuto utilizzarlo unicamente «per consentire la formazione del giudizio dei propri dirigenti tecnici chiamati a fornire pareri di competenza in sede di Conferenza di servizi in occasione di eventi culturali (convegni e mostre)».

Non conta soffermarsi sulla osservazione che acquisire una prestazione che si concreta in un oggetto che resta di proprietà dell'incaricato della prestazione priva di ogni utilità pubblica la prestazione stessa, ma dette clausole hanno introdotto un elemento di turbativa per la previsione (art. 6) sia pure prospettata come eventualità della «estensione dell'incarico per l'affidamento delle attività di consulenza e di sviluppo delle diverse elaborazioni progettuali» subordinata alla stipula di un protocollo d'intesa con i soggetti attuatori delle opere.

Appare anche superfluo verificare se l'affidamento fiduciario in questione sia giustificato in ragione del ricorrere di condizioni di «urgenza». Il comune di Reggio Emilia, per aver approvato nella Conferenza di servizi in data 31 luglio 1998 il progetto TAV, era da tempo a conoscenza delle necessità e delle problematiche ad esso connesse, e quindi in tempo nel rispetto delle norme per richiamare l'attenzione dei soggetti attuatori delle opere su una diversa considerazione delle scelte progettuali effettuate e da essa stessa in origine avallate.

Può certo aver influito nelle valutazioni operate e nelle determinazioni assunte nella Conferenza di servizi il pregio della ideazione, ma il susseguente affidamento fiduciario in data 12 settembre 2002 dei diversi livelli progettuali delle opere al professionista già incaricato risulta non conforme alle vigenti disposizioni normative, ed in particolare al disposto di cui agli articoli 65 e seguenti del regolamento attuativo della legge quadro.

Non ha rilievo il riferimento operato dalla stazione appaltante alla tutela dei «diritti esclusivi» prevista all'art. 11, comma 3, lettera *b)* della direttiva comunitaria n. 92/50 su cui si sarebbe in concreto fondato tale successivo affidamento fiduciario. E ciò in quanto, nei sensi chiariti con precedenti indicazioni di questa Autorità, occorre distinguere i diritti di utilizzazione patrimoniale delle opere dell'ingegno dalla tutela del diritto d'autore; inoltre l'aver effettuato un livello precedente di progettazione non dà titolo, in forza delle disposizioni di tutela del diritto d'autore, al conferimento dell'incarico del livello successivo, in violazione delle procedure concorsuali.

Queste considerazioni, inoltre, richiamano l'attenzione sull'istituto della Conferenza di servizi e sui processi approvativi ed attuativi delle opere dell'Alta velocità e, in genere, delle grandi opere a rete. Difatti, pongono in evidenza le potenziali e significative criticità da correlarsi a dinamiche procedurali come quella esaminata, per le quali pur pervenendosi in sede di Conferenza di servizi ad un accordo sull'approvazione di progettazioni di livello definitivo/esecutivo di opere pubbliche, con atto separato si individuano forme e modalità per la revisione o la riprogettazione delle stesse onde perseguire una più elevata qualità progettuale; ne seguono ritardi nel complesso processo realizzativo delle opere (apprezzabile in almeno 9/12 mesi il protrarsi della durata della fase progettuale delle opere in questione a seguito della disposta «revisione»), conseguenti maggiori costi per il pubblico erario e contenzioso con gli stessi soggetti esecutori.

Dinamiche procedurali come quella esaminata, quindi, collidono con gli stessi principi ispiratori dell'istituto della Conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. negandone di fatto l'utilità.

Né sono da trascurare le negative incidenze, anche in tema di efficienza degli istituti, delle stesse dinamiche raffrontate con la *ratio* della creazione del nuovo soggetto «General Contractor» e del correlato processo realizzativo di opere di straordinaria valenza e complessità, per le quali si postula una più agevole, razionale ed economica gestione.

Allo stato degli atti, emerge, infine la configurabilità da valutare nelle competenti sedi, di una duplicazione di spesa conseguente all'affidamento della riprogettazione delle opere infrastrutturali; progettazioni peraltro già effettuate per la gran parte dal consorzio CEPAV UNO sino al livello definitivo ed in alcuni casi sino a quello esecutivo, come rilevasi dagli atti della Conferenza di servizi tenutasi nel giugno/luglio 2002.

Valutazione che si deferisce anche per quanto riguarda l'affermazione del responsabile del procedimento che evidenzia che «I costi dell'ipotesi concettuale - studio di fattibilità e della successiva revisione della progettazione preliminare sono stati assunti dai soggetti locali che hanno insieme al comune di Reggio Emilia promosso e sostenuto l'iniziativa. In particolare ad oggi già oltre il 50% di tali costi risultano finanziati da soggetti privati locali attraverso contributi e sponsorizzazioni», nonché sulla misura del compenso per le prestazioni complessivamente fornite dall'arch. Calatrava (progettazione definitiva ed esecutiva) determinato "a discrezione", tenuto anche conto che il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Reggio Emilia aveva evidenziato che il suddetto affidamento non era conforme alla legge n. 143/1949 e s.m. stante la natura intrinseca delle prestazioni professionali richieste, che «sono fra quelle per cui la modalità tariffaria da applicarsi è quella a percentuale».

Ulteriore aspetto da considerare è quello poi riferito agli extra costi delle opere, da individuare in funzione delle revisioni progettuali *in itinere*, pur volendo tenere in considerazione quanto sostenuto dall'Amministrazione circa l'innegabile valenza architettonica delle opere in corso di progettazione da parte dell'arch. Santiago Calatrava e l'acquisizione «alla città di opere d'ingegneria di elevatissimo contenuto artistico, utili ad aumentare in modo sensibile la qualità del tessuto urbano fino a divenire vere e proprie attrattive monumentali ...»

Le indicazioni esposte, alla luce delle precisazioni della giurisprudenza del giudice amministrativo, costituiscono i presupposti di un procedimento di riesame, inteso a valutare la possibilità di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di annullamento o modifica delle determinazioni che sono state oggetto delle indicazioni suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi assunti. Rivalutazione che non potrà, ovviamente, non tener conto, per la scelta dell'indirizzo da adottare, accanto a quanto sopra rilevato, degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.

Delle conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine indicato di seguito.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio
sulla base delle indicazioni di cui in parte motiva

Dispone

il monitoraggio degli interventi di cui trattasi, nonché la segnalazione, di cui all'art. 4 comma 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in relazione all'ipotesi di danno erariale.

Manda

al responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza ai fini del procedimento di riesame alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazione da comunicare entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente.

Roma, 14 maggio 2003

Il presidente: GARRI

03A07728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa (Honduras).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia a Tegucigalpa (Honduras) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07695

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi (Kenya)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia a Nairobi (Kenya) è modificata come segue: il territorio dello Stato, le isole Seychelles e il territorio britannico dell'Oceano Indiano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07696

Rilascio di exequatur

In data 10 giugno 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Firera, console onorario della Repubblica d'Albania in Torino.

03A07686

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2002, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile al primo maresciallo dell'Aeronautica militare Antonio Pesare con la seguente motivazione: «in servizio presso l'infermeria della scuola addestramento reclute dell'Aeronautica militare, accortosi che una giovane recluta, affidata alle sue cure, veniva seriamente minacciata dalla incontrollata e violenta furia di un commilitone in preda ad un brutale e devastante raptus di follia, sprezzante del periocolo, con slancio e vigore, interveniva prontamente sottraendo il malcapitato all'attacco, consentendogli di uscire indenne dalla situazione di pericolo. In tale frangente, attirava su se stesso la furiosa aggressione, riportando gravissime lesioni, tra le quali la perdita degli occhi. Fulgido esempio di elette virtù civiche, di altruismo e di incondizionato senso del dovere». Taranto, 6 marzo 2002.

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate.

Al sig. Davide Bertelli è conferita la medaglia al valor civile, con la seguente motivazione: «direttore di una filiale di banca, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, non esitava ad affrontare i malviventi introdottisi all'interno della stessa per compiere una rapina. Fatto segno di violenti colpi al viso, inferti anche con un taglierino, replicava iniziando una colluttazione con i rapinatori inducendoli alla fuga. Incurante delle ferite e del grave rischio personale, si poneva all'inseguimento dei malfattori costringendoli, con il suo comportamento, ad abbandonare la refurtiva. Successivamente nonostante fosse stato ancora violentemente aggredito, riusciva a bloccare uno dei rapinatori consegnandolo alle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». 10 ottobre 2002, farz. Roteglia, comune di Castellarano (Reggio Emilia).

Al sig. Detlef Krauss è conferita la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «con generoso slancio e cosciente sprezzo del periocolo, nonostante le condizioni meteo-marine avverse, si gettava in mare in soccorso di un uomo e una donna che, seduti sugli scogli, venivano trascinati in acqua da un'onda anomala, ma riusciva a raggiungere sola la donna, sostenendola fino all'arrivo dell'elicottero dei Vigili del fuoco che portava entrambi in salvo.

Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico». 5 settembre 2001 - Isola del Giglio (Grosseto).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate.

Al vice questore della Polizia di Stato Michele Moretti, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «in occasione delle operazioni di salvataggio e recupero dei naufraghi, in seguito ad uno sbarco di clandestini extracomunitari, conclusosi con la morte di numerose persone, con generoso slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, si portava a nuoto, nonostante l'ora notturna e le

avverse condizioni meteomarine, verso uno scoglio dove erano localizzati i superstiti, per verificare la situazione. Giunto sul posto coordinava il personale di soccorso, nel frattempo sopraggiunto, e riguadagnava a nuoto la riva, dove provvedeva a gestire le ulteriori emergenze.

Nobile esempio di grande generosità ed elevate virtù civiche». 14-15 settembre 2002 - Realmonte (Agrigento).

Al dott. Paolo Baccolo, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «in occasione del noto incidente aereo che interessava il grattacielo Pirelli, unitamente ad altro animoso, con generoso slancio, coraggio e altruismo, saliva fino al 26º piano per verificare la presenza di persone in pericolo ed immediatamente accorreva in soccorso di una donna, coperta di macerie a ridosso di un baratro, provocato dallo scoppio, in evidente stato di schock, riuscendo a trarla in salvo. Successivamente risaliva per verificare la presenza di altre persone bisognose di aiuto.

Nobile esempio di spirito di abnegazione e alto senso civico». 18 aprile 2002 - Milano.

Al dott. Guglielmo Roberto Costa, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «in occasione del noto incidente aereo che interessava il grattacielo Pirelli, unitamente al altro animoso, con generoso slancio, coraggio e altruismo, saliva fino al 26º piano per verificare la presenza di persone in pericolo ed immediatamente accorreva in soccorso di una donna, coperta di macerie a ridosso di un baratro, provocato dallo scoppio, in evidente stato di schock, riuscendo a trarla in salvo. Successivamente risaliva per verificare la presenza di altre persone bisognose di aiuto.

Nobile esempio di spirito di abnegazione e alto senso civico». 18 aprile 2002 - Milano.

Alla sig.ra Nadia Tamai, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «in occasione del noto incidente aereo che interessava il grattacielo Pirelli, con generoso slancio, coraggio e altruismo, in qualità di addetta al piano di emergenza trovandosi presso il suo ufficio al 26º piano, nonostante fosse ferita, si prodigava nel dare istruzioni agli altri impiegati per l'evacuazione dello stabile e nell'aiutare i feriti, liberandoli anche dalle macerie, e per ultima guadagnava l'uscita di sicurezza.

Nobile esempio di spirito di abnegazione e alto senso civico». 18 aprile 2002 - Milano.

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alla bandiera della nave Espero con la seguente motivazione:

«Con grande professionalità e coraggio, il personale della nave Espero interveniva in soccorso di una motonave, ucraina, con a bordo 877 profughi e in grave difficoltà, la quale a causa delle avarie al motore e delle condizioni meteomarine avverse, veniva pericolosamente spinta verso la costa. Con manovra particolarmente rischiosa prendeva a rimorchio la motonave e la conduceva indenne fino al porto». Gagliano del Capo, 6 - 7 novembre 2000.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al maresciallo ordinario dei carabinieri Alessandro Reina, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a raggiungere il balcone di un'abitazione riuscendo, unitamente ad altro militare e con la collaborazione di un vigile del fuoco, ad afferrare appena in tempo per le gambe ed a trarre in salvo una donna che, colta da crisi depressiva, si era lanciata nel vuoto a scopo suicida. Nobile esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». Sennori, 25 novembre 2001;

all'appuntato dei carabinieri Michele Delogu, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a raggiungere il balcone di un'abitazione riuscendo, unitamente ad altro militare e con la collaborazione di un vigile del fuoco, ad afferrare appena in tempo per le gambe ed a trarre in salvo una donna che, colta da crisi depressiva, si era lanciata nel vuoto a scopo suicida. Nobile esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». Sennori, 25 novembre 2001;

al vice brigadiere dei carabinieri Doriano Piras, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi, unitamente ad altro militare, in un nosocomio ove era in atto un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo, coadiuvato da personale di altre forze dell'ordine, numerosi degenti, molti dei quali non deambulanti. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». Pisa, 26-27 aprile 2001;

all'appuntato dei carabinieri Luigi Pirelli, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi, unitamente ad altro militare, in un nosocomio ove era in atto un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo, coadiuvato da personale di altre forze dell'ordine, numerosi degenti, molti dei quali non deambulanti. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». Pisa, 26-27 aprile 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

al vice sovrintendente della Polizia di Stato Roberto Baudo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata interveniva, unitamente ad altro operatore e un animoso, in seguito ad un grave incidente stradale e, con grande determinazione operativa e spirito di iniziativa, riusciva a trarre in salvo una donna tedesca rimasta imprigionata tra le lamiere dell'autovettura su cui stava viaggiando prima che quest'ultima venisse completamente inghiottita dalle gelide acque del fiume Isarco. Tentava inutilmente di salvare anche un altro cittadino tedesco, che purtroppo decedeva. Fulgido esempio di abnegazione, alto senso civico e capacità operativa». Bressanone, 10 settembre 2001;

all'agente della Polizia di Stato Federico Bertoni, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In servizio di pattuglia automontata interveniva, unitamente ad altro operatore e un animoso, in seguito ad un grave incidente stradale e, con grande determinazione operativa e spirito di iniziativa, riusciva a trarre in salvo una donna tedesca rimasta imprigionata tra le lamiere dell'autovettura su cui stava viaggiando prima che quest'ultima venisse completamente inghiottita dalle gelide acque del fiume Isarco. Tentava inutilmente di salvare anche un altro cittadino tedesco, che purtroppo decedeva. Fulgido esempio di abnegazione, alto senso civico e capacità operativa». Bressanone, 10 settembre 2001;

al signor Gotthard Lanz, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In seguito ad un grave incidente stradale, con grande determinazione e spirito di iniziativa, riusciva, unitamente a due operatori della Polizia di Stato, a trarre in salvo una donna tedesca rimasta imprigionata tra le lamiere dell'autovettura su cui stava viaggiando prima che quest'ultima venisse completamente inghiottita dalle gelide acque del fiume Isarco. Tentava inutilmente di salvare anche un altro cittadino tedesco, che purtroppo decedeva. Fulgido esempio di abnegazione, alto senso civico e, capacità operativa». Bressanone, 10 settembre 2001.

03A07644 - 03A07629 - 03A07630 - Da 03A07645 a 03A07647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1551
Yen giapponese	135,68
Corona danese	7,4252
Lira Sterlina	0,69150
Corona svedese	9,1535
Franco svizzero	1,5323
Corona islandese	87,92
Corona norvegese	8,2400
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58521
Corona ceca	31,480
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,73
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6487
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,4640
Leu romeno	37760
Tallero sloveno	233,8850
Corona slovacca	41,671
Lira turca	1664000
Dollaro australiano	1,7271
Dollaro canadese	1,5628
Dollaro di Hong Kong	9,0080
Dollaro neozelandese	1,9707
Dollaro di Singapore	2,0084
Won sudcoreano	1371,33
Rand sudafricano	8,9262

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07861

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acido acetilsalicilico 80% DOX-AL».

Estratto decreto n. 65 del 5 giugno 2003

Medicinale veterinario prefabbricato ACIDO ACETILSALICILICO 80% DOX-AL.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., via Fermi, 2 - 20050 Correzzana (Milano).

Produttore: la società titolare A.I.C. nei suoi stabilimenti siti in Correzzana (Milano), via Fermi, 2 e in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103560013.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principi attivi: acido acetilsalicilico 800 g;

eccipienti: saccarina sodica 95 g; paraffina liquida leggera 5 g; glucosio anidro q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: bovini, vitelli da latte, suini; polli da carne e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: anti-piretico, antinfiammatorio, analgesico in tutti gli stati flogistici compresi quelli sostenuti da virus e batteri, processi infiammatori e degenerativi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (artriti, artrosi, miositi, tendinite, borsiti), forme reumatiche croniche ed acute; nella terapia sintomatica della ipertermia di origine infettiva o di natura non precisata.

Tempo di attesa: bovini, vitelli da latte, suini; polli da carne e tacchini: 0 giorni.

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07593

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Asa 50»

Estratto provvedimento n. 66 del 5 giugno 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi: ASA 50.

Titolare A.I.C.: DOX - Al Italia S.p.a., via Fermi, 2 - 20050 Correzzana (Milano).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi, 20.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103561015.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 500 g;

eccipienti: polisorbato 20 0,8 g; polietilenglicole 300 7,2 g; colorante E110 0,1 g; paraffina liquida leggera 2,6 g; calcio carbonato granulare q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: anti-piretico, antinfiammatorio, analgesico in tutti gli stati flogistici compresi quelli sostenuti da virus e batteri, processi infiammatori e degenerativi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (artriti, artrosi, miositi, tendinite, borsiti), forme reumatiche croniche ed acute; nella terapia sintomatica della ipertermia di origine infettiva o di natura non precisata.

Tempo di attesa: suini: 0 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim orale».

Estratto provvedimento n. 130 del 9 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: GELLIPRIM ORALE per broiler.

Confezioni: flacone da 500 e 1000 ml, tanica da 5 e 10 litri - A.I.C. n. 102074.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione per i broiler.

I tempi di attesa per la specie di destinazione broiler sono aumentati da 5 a 7 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07594

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibaflin»

Estratto provvedimento n. 131 del 9 giugno 2003

Oggetto del provvedimento: IBAFLIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale a nuove confezioni autorizzate con decisione della Commissione europea C (2003) 956 del 20 marzo 2003 pubblicata sulla G.U.C.E del 25 aprile 2003 - C 99/10.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxemeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

EU/2/00/022/009 - 3% gel orale siringa da 15 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 103035097;

EU/2/00/022/010 - 3% gel orale 5 siringhe da 15 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 103035109;

EU/2/00/022/011 - 7,5% gel orale siringa da 30 ml per cani - A.I.C. n. 103035111;

EU/2/00/022/012 - 7,5% gel orale 5 siringhe da 30 ml per cani - A.I.C. n. 103035123.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Le nuove confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione C (2003) 956 del 20 marzo 2003 pubblicata sulla G.U.C.E del 25 aprile 2003 - C 99/10, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07596

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflurane Vet»

Estratto decreto n. 67 del 10 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: ISOFLURANE VET (isoflurano).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina Rhodia Organique Fine Limited sita in Avonmouth, Bristol (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone di vetro ambrato da 100 ml - A.I.C. n. 103120010;

flacone di vetro ambrato da 250 ml - A.I.C. n. 103120022.

Composizione: per ml di prodotto: principio attivo: isoflurano 100%.

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale in cani, gatti e cavalli.

Specie di destinazione: cani, gatti e cavalli.

Validità: 60 mesi.

Tempi di sospensione: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cartidont, Mepi Mynol, Xilo Mynol».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 357 del 13 giugno 2003

Specialità medicinale: CARTIDONT, MEPI MYNOL, XILO MYNOL.

Società: Curaden Healthcare S.r.l., via Don Vercesi, 18 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«i lotti delle confezioni della specialità CARTIDONT, MEPI MYNOL, XILO MYNOL, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 212 del 7 maggio 2002, prodotti anteriormente al 12 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 212 del 7 maggio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07864

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2003 al tenente di vascello pilota Vivarelli Roberto, nato a Pistoia, il 17 giugno 1967, è concessa una medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione:

«In qualità di capo equipaggio dell'elicottero AB 212 imbarcato su nave Aliseo, a seguito di richiesta di soccorso proveniente dalla piattaforma petrolifera Key Singapore alla deriva con ottantaquattro membri d'equipaggio e in precarie condizioni di stabilità, valutata con prontezza l'impossibilità di recuperare il personale in pericolo con l'impiego di mezzi navali, a causa delle proibitive condizioni marine e della sempre più precaria stabilità della piattaforma. Resosi conto che il proprio mezzo era l'unico elicottero disponibile, nella consapevolezza dell'imminente peggioramento dell'assetto della piattaforma ulteriormente sollecitata dal violento moto ondoso, manifestava al comandante di nave Aliseo l'intenzione di apportare sulla Key Singapore per trarre in salvo il personale in pericolo, nonostante di elevati rischi insiti nell'operazione. Ottenuta l'autorizzazione, con straordinaria maestria, indomita perseveranza ed ammirevole slancio umano, in presenza di situazione caratterizzata da estrema difficoltà e proibitive condizioni meteomarine, traeva in salvo tutti gli ottantaquattro membri d'equipaggio trasferendoli sulla nave statunitense Ross, eseguendo quindici appontaggi e altrettanti decolli nell'arco di circa 2 ore e 30 minuti. Esempio luminoso di professionalità, sprezzo del pericolo, encomiabile capacità nel motivare e guidare il suo equipaggio, straordinaria padronanza del mezzo, brillante e tempestiva capacità decisionale, incondizionato coraggio, elevatissimo altruismo e senso del dovere».

Acque del mare Mediterraneo orientale, 4 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2003 al sottotenente di vascello pilota Roseano Luca, nato a Udine, il 30 gennaio 1973, è concessa una medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione:

«In qualità di copilota dell'elicottero AB 212 imbarcato su nave Aliseo e inviato dal comandante dell'unita in missione di ricognizione e salvataggio, a seguito di richiesta di soccorso proveniente dalla piattaforma petrolifera Key Singapore alla deriva, con a bordo ottantaquattro membri d'equipaggio, a causa dei gravi danni riportati nel corso di una violenta mareggiata ancora in atto al momento del soccorso, forniva determinante e prezioso contributo al brillante successo della rischiosa e complessa operazione di recupero e salvataggio di tutto il personale della piattaforma. In particolare, assisteva il capo equipaggio dell'elicottero nella missione di ricognizione, lo coadiuvava nella navigazione aerea, nell'individuazione delle modalità di recupero delle persone in pericolo e nell'esecuzione del salvataggio. Assicurava il mantenimento del contatto radio con la piattaforma e il necessario turn-over alla guida del mezzo, garantendo senza soluzione di continuità l'evacuazione del personale dalla struttura in sempre più precarie condizioni di stabilità. Nella circostanza dimostrava straordinaria padronanza del mezzo, elevate capacità professionali, esemplare coraggio, altruismo ed altissimo senso del dovere». Acque del mare Mediterraneo orientale, 4 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2003 al capo di seconda classe radarista/OV Scrascia Vincenzo, nato a Termoli (Campobasso), il 9 agosto 1966, è concessa una medaglia d'argento al valor di Marina, con la seguente motivazione:

«In qualità di operatore di volo e addetto al Verricello dell'elicottero AB 212 imbarcato su nave Aliseo e inviato dal comandante dell'unità in missione di ricognizione e salvataggio, del personale della piattaforma petrolifera Key Singapore alla deriva, con a bordo ottantaquattro membri d'equipaggio, a causa dei gravi danni riportati nel corso di una violenta mareggiata ancora in atto, al momento del soccorso, dopo l'appontaggio sulla piattaforma, in presenza di avverse condizioni meteomarine e con l'elicottero in precarie condizioni di stabilità, scendeva dall'aeromobile permanendo in rischiosa prossimità dello stesso per coordinare l'imbarco del personale della piattaforma sull'elicottero, assistendolo ed incoraggiandolo. Nella circostanza metteva in luce elevate qualità umane, esemplare coraggio, encomiabile competenza professionale, elevatissimo altruismo e senso del dovere». Acque del mare Mediterraneo orientale, 4 dicembre 2001.

03A07722 - 03A07724 - 03A07725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione di contributi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 18 dicembre 2002, il decreto ministeriale di concessione dei contributi ai sensi della legge n. 438/1998, decreto registrato dai competenti organi di controllo. Il suddetto decreto è disponibile presso la direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.

03A07666

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32468 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alpitel con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Frasso Sabino (Rieti), Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri (Torino), Nucetto (Cuneo), Pomezia (Roma), Roma, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32469 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ceit Impianti, con sede in S. G. Teatino (Chieti), unità di Ancona, Fermo (Ascoli Piceno), Macerata, Palmi (Reggio Calabria), Teramo, Trento, Verona, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32470 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CET - Costruzioni Elettriche Telefoniche, con sede in San Gimignano (Siena), unità di Arezzo, Grosseto, Monsano (Ancona), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 29 aprile 2003.

Con decreto n. 32471 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.I.E.T., con sede in Pratantico (Arezzo), unità di Casoria (Napoli), Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), Matera, Poggio Berni (Rimini-Forlì), Santo Stefano Magra (La Spezia), Serravalle Pistoiese (Potenza), Viterbo per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32472 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia Impianti Telefonici Elettrici, con sede in Firenze, unità di Arezzo, Firenze, Lucca, Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32473 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Mariglianella (Napoli), Pomezia (Roma), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32474 del 5 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.CO.T., con sede in Forlì, unità di Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Ravenna, Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32475 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla Intelit, con sede in Catania, unità di Bari, Catania, Mestre (Venezia), Napoli, Palermo, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32476 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mazzoni Pietro, con sede in Milano, unità di Avezzano (L'Aquila), Aymavilles (Aosta), Bari, Bazzano (L'Aquila), Borgo San Lorenzo (Firenze), Calenzano (Firenze), Foggia, Foligno (Perugia), Lecco, Livorno, Marcellinara (Catanzaro), Nuoro, Palmi (Reggio Calabria), Peschiera Borromeo (Reggio Calabria), Rende (Cosenza), Rogolo (Sondrio), Roma, S. Vito dei Normanni (Brindisi), San Vincenzo (Livorno), Sassari, Selargius (Cagliari), Terni, Torino, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32477 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Padovani, con sede in Cusago (Milano), unità di Caresanblot, Cusago, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32478 del 6 maggio 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. PRESIMP - già Presa Impianti, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32479 del 5 giugno 2003 è conceseo il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo, unità di Albenga (Savona), Baldichieri d'Asti (Asti), Barge (Cuneo), Bergamo, Carbonara Ticino (Pavia), Castegnato (Brescia), Ceparana (La Spezia), Genova, Leinì (Torino), S. Rocco Bernezzo (Cuneo), Salò (Brescia), Savona, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32480 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SIRTI, con sede in Cassina de' Pecchi (Milano), unità di Alessandria, Ancona-Osimo, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano-Bressanone-Lena, Brescia, Cagliari - Sestu, Catania-Acireale-Belpasso-M.S. Anastasia, Catanzaro-Pianopoli, Como-Liporno, Cosenza-S. Marco Argentano, Cuneo, Ferrara, Firenze-Calenzano, Frosinone, Genova-Serra Riccò, Latina-Fondi, Lecce-Nardò, Livorno-San Vincenzo, Messina, Milano-Cassina dè Pecchi Staff, Milano-Cassina dè Pecchi-Senago-Cormano, Napoli-Casandrino, Novara-Cameri, Nuoro-Macomer-Tortolì, Padova, Palermo-Campofelice Roccella, Perugia, Pesaro, Pescara-Spoltore, Pisa, Reggio Calabria-Gioia Tauro, Reggio Emilia-Rubiera, Roma, Roma Staff, Salerno-Atena-Battipaglia, Sassari, Torino-Leinì-S. Mauro Torinese, Treviso-Loria-Mareno di Piave, Udine-Pasian di Prato-Basiliano, Varese, Venezia, Verona-Soave-Lavagno, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32481 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.E.I.T., con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di Bastia Umbra (Perugia), Lugnano di Vicopisano (Pisa), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32482 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SIELTE con sede in San Gregorio di Catania, unità di Agrigento, Atena Lucana (Salerno), Bari, Biella, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Eboli (Salerno), Firenze, Foggia, L'Aquila-Sulmona-Avezzano, Lamezia (Reggio Calabria), Massafra (Taranto), Messina, Milano, Napoli, Oristano, Padova, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Roma e provincia, Salerno, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Vasto (Chieti), Vicenza, Viterbo, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32483 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SITE, con sede in Bologna, unità di Avellino, Benevento, Campobasso, Casagiove (Caserta), Gorizia, Latina, Lusciano (Caserta), Reggio Emilia, Roma, San Vitaliano (Napoli), Teramo, Trieste, Udine, Vazia (Rieti), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32484 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/98, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unità di Angri (Salerno), Avellino, Bergamo, Brescia, Caiolo (Sondrio), Canegrate (Milano), Castellanza (Varese), Castelletto Cervo (Biella), Crespellano (Bologna), Latiano (Brindisi), Levata di Curtatone (Mantova), Marcianise (Caserta), Modena, Monopoli (Bari), Noceto (Parma), Pagani (Salerno), Rimini, San Mauro Torinese (Torino), Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32485 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Faro, con sede in Borgo a Mazzano (Lucca), unità di Borgo a Mazzano, località Socciglia (Lucca), per il periodo dal 18 marzo 2003 al 17 marzo 2004.

Con decreto n. 32486 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Chimica Larderello, con sede in Pomarance (Pisa), unità di Larderello (Pisa), Milano, per il periodo dal 6 dicembre 2002 al 5 giugno 2003.

Con decreto n. 32487 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. GE Transportation Systems, con sede in Firenze, unità di Firenze, Serra Riccò (Genova), per il periodo dal 20 novembre 2002 al 19 maggio 2003.

Con decreto n. 32488 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarletà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pirelli Cavi e Sistemi Telecom Italia, con sede in Milano, unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 32489 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale - art. 3, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Oleodinamica di Funo, con sede in Funo Argelato (Bologna), unità di Funo Argelato (Bologna), per il periodo dal 16 gennaio 2003 al 15 gennaio 2004.

Con decreto n. 32490 del 5 giugno 2003 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. TE.CA., con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 19 marzo 2003 al 18 marzo 2004.

03A07605

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32430 del 28 maggio 2003, sono annullati i d.d. n. 29979 del 6 giugno 2001 e il n. 30523 del 21 novembre 2001 ed è concessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. L'Unione Sarda, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per il periodo dal 1º marzo 2001 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32431 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nervesa Moda Uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32432 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fil.Mer Filatura Meridionale, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 gennaio 2004.

Con decreto n. 32433 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tecarb, con sede in Teano (Caserta), unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32434 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dall'11 marzo 2003 al 10 settembre 2003.

Con decreto n. 32435 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unità di Torino-Stura per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32436 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. V.M.C., con sede in Castel Goffredo (Mantova) e unità di Gottolengo (Brescia), per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 26 gennaio 2004.

Con decreto n. 32437 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Miabito, con sede in Marciano della Chiana (Arezzo), unità di Marciano della Chiana (Arezzo), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32438 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Nuova Adelchi, con sede in Tricase (Lecce), unità di Tricase (Lecce), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 settembre 2003.

Con decreto n. 32439 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Iris Biomedica - Industria ricerca sud, con sede in Senise (Potenza), unità di Senise (Potenza), per il periodo dal 5 aprile 2003 al 4 ottobre 2003.

Con decreto n. 32440 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32441 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fil Fresatrici, con sede in Milano e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32442 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Iacobucci, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32443 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.c.a.r.l. La Folgore, con sede in Mercogliano (Avellino), unità di Mercogliano (Avellino), per il periodo dal 23 dicembre 2002 al 20 dicembre 2003.

Con decreto n. 32444 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli con sede in Milano, unità di Villafranca Tirrena (Mestre), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32445 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industria Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC dal 1º settembre 1993 Pirelli cavi, unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32446 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei personale dipendente dalla S.p.a. Pirelli cavi (già Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a.), con sede in Milano, unità di Siracusa, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32447 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32448 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 32449 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento staordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32450 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 32451 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.c.a.r.l. Agrofil in liquidazione, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32452 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32453 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32454 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 32455 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 32456 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32457 del 28 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per la legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma e unità di Bari, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Patti (Messina), Roma, Siracusa, Trapani, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32463 del 3 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ama Group, con sede in Castelmaggiore (Bologna), unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32464 del 3 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mediatel, con sede in Napoli, unità di Calvi Risorta (Caserta), per il periodo dal 6 maggio 2002 al 5 maggio 2003.

Con decreto n. 32465 del 3 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Flextronics International, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 24 febbraio 2003 al 23 febbraio 2004.

Con decreto n. 32466 del 3 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sacofin, con sede in Bologna, unità di Argelato (Ferrara), Bottrighe (Rovigo), Casalnuovo (Napoli), Ferrara, Ferrara Bonora (Ferrara), Melzo (Milano), Molinella (Bologna), per il periodo dal 17 febbraio 2003 ai 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32467 del 3 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, con sede in Roma, unità di Castelraimondo (Massa Carrara), Pioraco (Massa Carrara), sede e stabilimento di Fabriano e Fabriano Ro (Ancona), per il periodo dal 5 luglio 2001 al 21 marzo 2002.

03A07618 - 03A07619

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32458 del 3 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ama Group, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32459 del 3 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Mediatel, con sede in Napoli e unità di Calvi Risorta (Caserta), per il periodo dal 6 maggio 2002 al 5 maggio 2003.

Con decreto n. 32460 del 3 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Flextronics International, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila, per il periodo dal 24 febbraio 2003 al 23 febbraio 2004.

Con decreto n. 32461 del 3 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sacofin, con sede in Bologna e unità di Argelato (Bologna), Bottrighe (Rovigo), Casalnuovo (Napoli), Ferrara, Ferrara Bonora (Ferrara), Melzo (Milano), Molinella (Bologna), per il periodo dal 17 febbraio 2003 ai 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32462 del 3 giugno 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, con sede in Roma e unità di Castelraimondo (Macerata), Pioraco (Macerata), sede e stabilimento di Fabriano e Fabriano Ro (Ancona), per il periodo dal 5 luglio 2001 al 21 marzo 2002.

03A07620

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Amadeus a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Amadeus a r.l.», con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Alvisi Bruno in data 26 giugno 1987, reperto n. 47373, B.U.S.C. n. 3852/228574) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini, 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07689

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa edilizia «La famiglia di Roccafranca Seconda», in Brescia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della cooperativa edilizia «La famiglia di Roccafranca Seconda», con sede in Brescia, via Achille Papa n. 37, costituita per rogito notaio Lesandrelli Francesco in data 28 febbraio 1984, repertorio n. 5735 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Cefalonia, 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07690

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa edilizia «La famiglia di Marmentino», in Brescia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della cooperativa edilizia «La famiglia di Marmentino», con sede in Brescia, via Achille Papa n. 37, costituita con rogito notaio Santi Bellucci in data 28 maggio 1979, repertorio n. 29601 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Cefalonia, 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07691

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Società internazionale di revisione e fiduciaria per azioni», in Milano.

Con D.D. 13 giugno 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.L. 13 marzo 1980, modificato in data 18 giugno 1985 e 14 gennaio 1993, alla «Società internazionale di revisione e fiduciaria per azioni», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 04036790154, è dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

03A07726

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica della denominazione sociale della Euler SIAC - Società italiana assicurazione crediti S.p.a., in Roma

L'Istituto per la viglilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 6 giugno 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 24 aprile 2003 dall'assemblea staordinaria degli azionisti della EULER SIAC - Società italiana assicurazione crediti S.p.a. concernente la modifica della denominazione sociale in Euler Hermes SIAC S.p.a.

03A07671

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Team Service soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1557 del 23 maggio 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Team Service soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'8 luglio 1996, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Elena Fusco, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6.

03A07687

Scioglimento di tre società cooperative

Con deliberazione n. 1556 del 23 maggio 2003 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

«Cooperativa ricerche innovazioni aziendali - Co.R.Inn.A. - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 23 febbraio 1990, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine;

«Jasmine - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Maniago, costituita il 28 settembre 2001, per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone;

«Multiservice soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'8 luglio 1999, per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste.

03A07688

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già rispettivamente assegnatarie dei marchi n. 62-NO e n. 29-NO, hanno cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazioni del segretario generale n. 166/2003 e n. 169/2003 sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
62-NO	Giuliano S.a.s. di Giuliano Angelo & C.	Arona (Novara)
29-NO	Borra S.n.c. di Dellavesa Vittorina & C.	Novara

03A07665

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 287 del 19 maggio 2003 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano "Prevex"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2003).

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, prima colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «Società: *Simes* S.p.a., via F. Sforza ...», leggasi: «Società: *Simesa* S.p.a., via F. Sforza ...».

03A07770

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501149/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.